

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico



## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: [www.figctrento.it](http://www.figctrento.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it) - [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

Presidente: [epellizzari@figctrento.it](mailto:epellizzari@figctrento.it)  
Settore Giovanile: [sgs\\_tn@figctrento.it](mailto:sgs_tn@figctrento.it)  
Attività di Base: [attivabase\\_tn@figctrento.it](mailto:attivabase_tn@figctrento.it)

Segreteria: [info@figctrento.it](mailto:info@figctrento.it) - [info@pec.figctrento.it](mailto:info@pec.figctrento.it)  
Calcio a 5: [calcio5\\_tn@figctrento.it](mailto:calcio5_tn@figctrento.it)  
Attività Scolastica: [attivatascolastica\\_tn@figctrento.it](mailto:attivatascolastica_tn@figctrento.it)

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2016/2017

### Comunicato Ufficiale N° 98 del 31 marzo 2017

#### SOMMARIO

<b>1. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO</b>	2412
1.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA GIOVANISSIMI	2412
<b>2. GARE</b>	2412
2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	2412
<b>3. GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	2413
3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	2413

## 1. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

### 1.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA GIOVANISSIMI

In preparazione per gli impegni ufficiali del "Torneo delle Regioni 2017" della Rapp. Giovanissimi, i giocatori sotto elencati sono convocati per un allenamento presso il:

**CAMPO SPORTIVO TRENTO MELTA SINT. – MARTEDÌ 04/04/2017 ALLE ORE 14:30**

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. ENDRIGHI Giuseppe muniti del corredo personale di giuoco, **documento di riconoscimento e certificato medico**, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori.

**Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell'art. 76 comma 2(\*) e 3(\*\*) delle NOIF.**

(\*) **Art. 76, comma 2** I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari

(\*\*) **Art. 76, comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

<b>ASD ANAUNE VALLE DI NON</b>	ABRAM PIETRO	<b>USD GARDOLO</b>	TRAINOTTI CHRISTIAN
<b>USD ARCO 1895</b>	ZUCOL ALBERTO	<b>ASD MORI S.STEFANO</b>	SARTORI NICOLA
	BERTOLDI SEBASTIANO		MARMO NICOLÒ
	DE NARDI DIEGO	<b>USD NA. VALLAGARINA</b>	TODISCO GERARDO
	ETTAHIRI SOUFIANE	<b>AC TRENTO</b>	MOSER CHRISTIAN
<b>SSD BENACENSE</b>	FRIOLI MATTEO		BEVILACQUA DANIELE
<b>US BORGIO</b>	SANTORUM SVEN		ENDRIZZI NICOLA
<b>ASD CALISIO CALCIO</b>	ANGHEBEN STEFANO		PEDERZOLLI NICHOLAS
	LEVEGHI LUCA	<b>USD VIPO TRENTO</b>	TAMANINI ALBERTO
	TONONI FRANCESCO	<b>US VALLAGARINA</b>	CERASO FILIPPO
<b>ASD CASTELSANGIORGIO</b>	TOMASI LORENZO		COMINELLI LUCA
Selezionatore:	ENDRIGHI Giuseppe	Collaboratore:	CERASO Antonio
Accompagnatori Ufficiali:	WEBBER Silvano	Collaboratore:	GRANDI Athos
Medico:	ODORIZZI Robert		

## 2. GARE

### 2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

#### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

##### GIRONE C

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
7R	BORGIO	PINÉ		09/04/17		19.00	<b>BORGIO C. SPORT. SINT.</b>

#### CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

##### GIRONE E

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
7A	BORGIO	VALCEMBRA		02/04/17		10.30	<b>BORGIO C. SPORT. SINT.</b>

### **3. GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### **3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 30/03/2017, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

- 13) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.C. TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TESSERATO GHERARDI ENRICO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE AL C.U. N. 94 DI DATA 23 MARZO 2017, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 19 MARZO 2017 S.C. ST. MARTIN PASS – A.C. TRENTO S.C.S.D.**

Con reclamo presentato il 27 marzo 2017 la società A.C. Trento S.C.S.D. chiede l'annullamento della squalifica per 2 giornate di gare effettive del calciatore tesserato GHERARDI Enrico.

La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva di cui al Decreto del commissario ad Acta, del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112 del 31 luglio 2014, in particolare del dettato dell'art. 45, comma 3 lett. a), che, avendo natura di norma a carattere generale, testualmente sancisce:

*3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione delle impugnazioni del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:*

*a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.*

non può entrare nel merito del ricorso e

P.Q.M.

La Corte dichiara irricevibile il ricorso stesso della A.C. Trento.

Si ordina l'incameramento della tassa reclamo.

---

**Publicato in Trento il 31/03/2017**

Il Segretario  
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente  
(*Ettore Pellizzari*)